




Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350
Ufficio III - Reparto II



Roma, 15/5/09

Al Consiglio Nazionale
degli ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli avvocati
Via del Governo Vecchio, 3
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori agronomi e
dottori forestali
Via Po, 102
00189 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli assistenti sociali
Via del Viminale, 43
00184 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti
ed esperti contabili
P.za della Repubblica, 59
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti industriali e
dei periti ind. laureati
Via di San Basilio, 72
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei chimici
P.za San Bernardo, 106
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei giornalisti
L.re dei Cenci, 8
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geologi
Via Vitt. Colonna, 40 b/3
00100 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei tecnologi alimentari
0883 - 347038

Al Consiglio nazionale
degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati
Poste Succursale n. 1
47100 FORLI'

Al Consiglio nazionale
degli attuari
V.le delle Milizie, 1
00192 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro
Via Crist. Colombo, 456
00145 ROMA

All'Ordine nazionale
dei biologi
Via Icilio, 7
00153 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geometri
P.za Colonna, 361
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti agrari e periti
laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 ROMA

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Frunzio

